

## Legge 104: il Congedo retribuito spetta anche al figlio non convivente con il disabile

**La Corte Costituzionale con la sentenza n. 232/2018 introduce una modifica alla fruizione del congedo retribuito, tutelando il parente impossibilitato a convivere con il disabile**

La **Corte Costituzionale**, con la [sentenza n. 232/2018](#) riconosce il diritto al congedo straordinario retribuito anche **al figlio che non convive con il genitore**. Secondo la Corte, discriminare un figlio costretto, per ragioni di lavoro, a non poter convivere con il genitore bisognoso di cure, ostacola l'esercizio del principio solidaristico previsto dall'art. 2 della Costituzione, e confligge anche con il principio di uguaglianza. Questa la decisione della Consulta, chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del d.lgs. n. 151/2001, nella parte in cui richiede, per ottenere il congedo straordinario, la convivenza del richiedente con il soggetto disabile che necessita di assistenza. Ricordiamo che il congedo straordinario spetta a condizione che il soggetto disabile **sia riconosciuto in condizioni di disabilità grave**, ai sensi dell'art. 3, c. 3, della legge n. 104/92.

Nell'ampliare la sfera degli aventi diritto al congedo straordinario il legislatore, per anni, ne ha subordinato l'esercizio alla preesistente convivenza con il disabile, con l'intento di garantire la continuità delle relazioni affettive e di assistenza. La convivenza però non può e non deve essere interpretata solo in senso formale. Questa interpretazione restrittiva, infatti, improntata alla tutela primaria del disabile, rischia di comprometterla, quando, di fatto, **da una parte manchino i familiari conviventi** previsti dalla legge e **dall'altra c'è un figlio che, anche se non convivente al momento della domanda, è disponibile ad assistere e curare il proprio genitore in difficoltà**. Vincolare il congedo straordinario al prerequisite di una convivenza già instaurata nel momento in cui viene fatta la richiesta, **rischia in sostanza, di vanificare la finalità di questa forma di tutela avanzata**. Come ha chiarito la Corte Costituzionale, nel momento in cui **un figlio non convive con il proprio**

### In questo numero:

*Corte Costituzionale: anche il parente non convivente può, a determinate condizioni, fruire del congedo straordinario,*

*INCA: Pensione lavoratori precoci, l'indebito per la percezione di NASpl non è ripetibile,*

*INPS: bonus bebè e rinnovo dell'Isee,*

*INCA: I criteri di valutazione dei redditi nei casi di variazione a cavallo di due annualità,*

*INPS: Precisioni sulla prescrizione della contribuzione previdenziale nella Gestione dei dipendenti Pubblici,*

*Immigrazione.*

---

## La Corte Costituzionale “amplia” la possibilità di fruire del congedo straordinario retribuito anche al figlio non convivente del disabile nel caso in cui nessun altro parente, tra quelli aventi titolo, sia presente nell’ambito familiare

---

**genitore, non gli resta che chiedere il congedo straordinario, per poterlo assistere continuativamente, se non è presente un altro familiare in grado di fornire il suo supporto.** Del resto “le necessità che, secondo il moderno dispiegarsi dell’esistenza umana, conducono i figli ad allontanarsi dalla famiglia d’origine non potrebbero in nessun caso ostacolare la concreta attuazione dell’inderogabile principio solidaristico di cui all’art. 2 Cost., attuazione che ben potrebbe essere garantita mediante l’imposizione di un obbligo di convivenza durante la fruizione del congedo”.

**INCA: Pensione lavoratori precoci, l’indebito per la percezione di NASpl non è ripetibile**

Nelle scorse settimane, diverse sedi INCA della Lombardia hanno segnalato casi in cui l’INPS ha **notificato provvedimenti di indebiti relativi a mensilità di NASpl percepite dopo la maturazione del diritto a pensione con il beneficio dei “lavoratori precoci”**. In sostanza, l’Istituto ha applicato a questa tipologia di accesso a pensione la disciplina prevista per i pensionamenti anticipati ordinari, senza però tener conto della particolarità della normativa di riferimento che subordina il diritto alla prestazione alla verifica dei requisiti e all’emissione di un apposita certificazione, che in molti casi è emessa dopo diversi mesi la maturazione del requisito. Non avendo ricevuto risposte ai nostri quesiti posti da parte della Direzione INPS Lombardia, abbiamo dato indicazione alle nostre strutture di **attivare il ricorso amministrativo** motivandolo con quanto sopra descritto, aggiungendo che la possibilità del mantenimento della prestazione NASpl, anche in caso di raggiungimento del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia, era già stata esaminata dall’INPS (vedi circ. 180/14 e circ. 142/15 p.to 11) e **ritenuta possibile in determinate casistiche** (es. opzione per il regime sperimentale donna, totalizzazione, ricongiunzione o totalizzazione di periodi contributivi esteri) alle quali, per analogia e stante la particolarità della prestazione è possibile equiparare la pensione anticipata dei lavoratori precoci. In questi giorni per uno di questi ricorsi **abbiamo ricevuto il provvedimento di accoglimento in autotutela** con conseguente abbandono dell’indebito. L’assunto è stato confermato dai dirigenti regionali INPS in occasione del tavolo tecnico INPS – Patronati della Lombardia, tenutosi lo scorso 13 dicembre; in quella sede è stato confermato che essendo la normativa “precoci” soggetta a requisiti contributivi diversi da quelli previsti per le pensioni

ordinarie, in materia di cumulabilità NASpl non si deve applicare la relativa normativa e **non si debbono generare indebiti fino alla data di decorrenza della pensione.**

**INPS: bonus bebè e rinnovo dell’Isee**

Chi non presenta la dichiarazione (Dsu) entro il 31 dicembre 2018 prossimo, rischia di perdere il diritto all’assegno di natalità richiesto nel 2017 e le mensilità dell’anno 2018 per il bonus non potranno più essere corrisposte. A riferirlo è l’Inps col messaggio [n. 4569/2018](#). L’INPS dal 1 gennaio 2015 gestisce le domande di assegno di natalità, meglio conosciuto come “bonus bebè”, e provvede al pagamento delle singole mensilità in favore dei soggetti aventi diritto. Per poter richiedere la prestazione occorre presentare, una dichiarazione sostitutiva unica (dsu), che comprende nel nucleo familiare (quadro a) anche i dati del figlio nato, adottato, o in affidato preadottivo per cui si richiede il beneficio. Queste dichiarazioni **rimangono valide sino al 15 gennaio dell’anno successivo a quello in cui sono presentate**. Di conseguenza se la domanda di assegno verrà presentata nell’anno di nascita o adozione del figlio, servirà che il beneficiario dell’assegno **rinnovi la dsu per la verifica annuale dell’Isee, per ciascun anno di percezione del beneficio**. Da qui la sollecitazione dell’Inps agli aventi diritto all’assegno nell’anno 2019, inclusi quelli che hanno presentato o presenteranno la dsu entro il 31 dicembre 2018, per la presentazione **tempestiva di una nuova dsu dal 1° gennaio 2019**, per consentire allo stesso Istituto la verifica della permanenza dei requisiti di legge e, di conseguenza, garantire la puntuale erogazione delle mensilità di assegno a loro spettanti per l’anno 2019.

**INCA: Criteri di valutazione dei redditi nei casi di variazione a cavallo di due annualità**

Un’importante sentenza di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio, sezione Lavoro, ha riconosciuto, in una causa promossa dalla nostra sede di Varese, la **illegittimità della decisione dell’INPS di inserire una limitazione temporale nella applicazione della nota del Ministero del Lavoro del 12/01/2015 con la quale si chiarivano i criteri di valutazione dei redditi da considerare ai fini del diritto a prestazioni soggette a tali limiti nei casi di variazioni a cavallo tra due annualità**. Prima di dare conto della sentenza è utile fornire un breve excursus della questione. Alla base della vicenda è l’articolo 35, c. 8, del D.L. 3/12/2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla [segue pg.3](#)

L. 14/2009, che disciplina le modalità di verifica delle **situazioni reddituali incidenti sul diritto e sulla misura delle prestazioni collegate al reddito**.

In particolare il suddetto articolo distingue tra la verifica reddituale da operare al **momento della prima concessione della prestazione** e quella funzionale alle **successive verifiche di una prestazione già in pagamento**. In questo secondo caso la norma prevede che si debba tenere conto dei redditi conseguiti nell'anno in corso per le prestazioni presenti nel Casellario centrale delle pensioni e di quelli conseguiti l'anno precedente per tutte le altre tipologie di redditi. Fin dall'entrata in vigore della predetta norma, tuttavia, come INCA abbiamo evidenziato che in determinate situazioni l'applicazione di questi criteri avrebbe comportato la duplicazione delle annualità da prendere a riferimento con la conseguenza di incrementare artificialmente ed illogicamente il reddito influente ai fini della determinazione della prestazione collegata al reddito. Il **Ministero del Lavoro**, interpellato dall'INPS proprio per avere un chiarimento in merito, con la **nota n. 29 del 12 gennaio 2015**, ha evidenziato che:

*“il comma 8 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario... Da tale previsione procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame”*.

In sostanza il Ministero ha indicato che **non possono essere sommati i redditi dell'anno precedente con quelli dell'anno in corso in quanto ciò produrrebbe un ingiustificato incremento dei redditi**, aspetto che la legge non contempla.

L'Inps, preso atto delle indicazioni ministeriali, ha risolto il problema con il mess. 5178/2015, indicando alle sedi che, al fine di evitare la somma dei redditi di due anni, redditi peraltro alternativi e temporalmente consecutivi, dovrà essere preso come reddito di riferimento il maggiore tra il reddito da lavoro dell'anno precedente la decorrenza della pensione e quello da pensione dell'anno in corso. Peccato però che L'INPS, nelle ultime due righe del messaggio limita l'applicazione di queste istruzioni **“alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016”**. Quest'ultima locuzione, a nostro avviso, ha stravolto il senso del chiarimento interpretativo ministeriale, il cui intento era quello di dare interpretazione ad una norma e non di introdurre una nuova disposizione. Per questo abbiamo dato indicazione alle nostre strutture di intraprendere la strada del contenzioso amministrativo e giudiziario. Finalmente abbiamo ottenuto da un giudice del lavoro la conferma della validità delle nostre valutazioni; nel caso in oggetto è stata ripristinata per tutto l'anno 2016 una pensione di inabilità civile, già in pagamento,

che l'INPS aveva revocato a causa della somma tra i redditi 2015 (lavoro autonomo) e 2016 (pensione di inabilità) dell'assistito, rifiutandosi successivamente di riesaminare il provvedimento in quanto l'INV/CIV aveva decorrenza 01/11/2014. Queste le motivazioni della sentenza:

*“La decisione dell'INPS di far decorrere la corretta e condivisa interpretazione a partire dal gennaio 2016 non è condivisibile: la norma non prevede alcuna limitazione temporale. La nota del Ministero del Lavoro, a cui INPS volontariamente ha inteso aderire, non ha fatto alcuna distinzione temporale circa l'applicazione dei criteri interpretativi sopra richiamati. E' manifesta l'illegittimità di trattamento che ne deriverebbe per i beneficiari, in quanto due persone che hanno le stesse caratteristiche, avrebbero una valutazione diversa per il solo fatto che una di esse è già titolare del beneficio pensionistico da prima del 01 gennaio 2016 e l'altra da dopo tale data. In base all'interpretazione corretta della norma i due redditi (da lavoro per l'anno 2015 e da pensione per l'anno 2016) devono essere valutati singolarmente e, anche a voler concordare con la tesi dell'INPS per cui rileva il reddito più alto, quanto percepito dal ricorrente nel 2015 (9.697,00 euro) o nel 2016 (8.143,00 euro) è inferiore alla quota limite di euro 16.532,10 prevista per il 2016”*.

Le nostre indicazioni, i riferimenti normativi e il testo della sentenza, potranno quindi essere utilmente citate e utilizzate in sede di ricorso amministrativo e giudiziario dalle nostre sedi, sperando di arrivare a un numero sempre maggiore di riconoscimenti e infine a fare cambiare indirizzo all'Istituto, che anche in questa occasione come in tante altre antepone una propria arbitraria interpretazione all'applicazione corretta e lineare dei dettami di legge.

#### **INPS: Precisazioni sulla prescrizione della contribuzione previdenziale nella Gestione dei dipendenti Pubblici**

Nell'ultimo numero di NI abbiamo commentato la circ. INPS n. 117/2018 con la quale l'istituto, a seguito del parere favorevole del Ministero del Lavoro, aveva comunicato il differimento al 01-01-2020 del termine di decorrenza della prescrizione della contribuzione previdenziale della GdP e di tutte le indicazioni a suo tempo illustrate con la circ. 169/2017. Nella circolare 117/2018 l'INPS indicava quali beneficiare del differimento le posizioni dei lavoratori dipendenti delle casse CTPS, CPDEL, CPUG e CPS senza ricomprendere quelli della CPI (Cassa insegnanti) la quale in materia di prescrizione soggiace a norme differenti rispetto alle altre casse. La direzione regionale INPS Lombardia con una comunicazione inoltrata in data 13 dicembre a tutte le strutture regionali e ai patronati ha rimediato alla dimenticanza e precisato che le direttive impartite con la summenzionata circolare debbono ricomprendere anche la cassa CPI.

## Comune di Lodi

### Discriminatorio il regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate

Il Tribunale di Milano con l'[ordinanza del 13.12.2018](#) ha accolto il ricorso presentato contro il "Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali" del Comune di Lodi modificato dalla delibera n. 28/17 adottata dal Consiglio Comunale di Lodi. L'art. 4 co. 5 del regolamento citato stabilisce che "... contestualmente alla presentazione della domanda finalizzata all'accesso agli interventi ed ai servizi disciplinati dal presente Regolamento, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre – anche in caso di assenza di redditi o beni immobili o mobili registrati – la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno – corredata di traduzione in italiano legalizzata dall'Autorità consolare italiana che ne attesti la conformità – resa in conformità a quanto disposto dall'art. 3 del DPR n. 445/2000 e dall'art. 2 del DPR n. 394/1999 e successive modifiche in integrazioni nel tempo vigenti. Con le medesime modalità deve essere comprovata anche la composizione del nucleo familiare del richiedente...", oltre all'ISEE. A tale riguardo il Tribunale osserva che il DPCM 159/2013 ha ad oggetto la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'ISEE; definisce specificamente le prestazioni sociali agevolate e i criteri di accesso alle stesse. La sua disciplina è pertanto speciale rispetto a quella del DPR 445/2000 che è più in generale dedicato a regolare la materia della documentazione amministrativa. Pertanto il Tribunale afferma che il DPCM 159/2013 assume natura di normativa speciale (oltre che cronologicamente successiva) rispetto a quella generale introdotta con il DPR 445/2000 e, dunque, prevale rispetto ad essa nella disciplina della materia in questione. Nell'ordinanza si legge che "...non è decisivo il fatto che l'art. 10 co. 1 DPCM 159/2013 contenga un espresso richiamo al DPR 445/2000... il DPCM 159/2013 si pone in termini di continuità rispetto ai principi enunciati dal D. L.vo 286/98 ..." posto che quest'ultimo "...all'art. 2 riconosce allo straniero (inteso come cittadino di Stato non appartenente all'Unione europea o apolide) parità di

trattamento con il cittadino nei rapporti con la pubblica amministrazione e nell'accesso ai pubblici servizi...". Il Tribunale afferma che si deve tenere conto, da un lato, dell'esistenza di un principio di parità tra tutti i potenziali interessati all'accesso alle prestazioni sociali agevolate, dall'altro della possibilità riservata esclusivamente ad organi statali di meglio determinare le modalità di controllo sul reale possesso da parte dei richiedenti dei requisiti per il godimento delle prestazioni stesse. Dall'analisi della normativa si evince come non esistano principi ricavabili da norme di rango primario che consentano al Comune di introdurre, attraverso lo strumento del Regolamento, diverse modalità di accesso alle prestazioni sociali agevolate, con particolare riferimento alla previsione di specifiche e più gravose procedure poste a carico dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione Europea, così come indicate all'art. 8 co. 5 del Regolamento del Comune di Lodi modificato con la delibera consiliare n. 28/2017. Nel Regolamento in questione infatti, tale previsione è specificamente riferita solo ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea e impone agli stessi di produrre "la certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato esterno", non essendo sufficiente l'autocertificazione. Si tratta pertanto di discriminazione diretta – afferma il Tribunale –, essendo trattati diversamente soggetti nelle medesime condizioni di partenza e aspiranti alla stessa prestazione sociale agevolata. Pertanto, con l'ordinanza viene accertata la condotta discriminatoria del Comune di Lodi consistente nella modifica del "Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate" ed ordinato di modificare il predetto regolamento in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea di presentare la domanda di accesso a prestazioni sociali agevolate mediante la presentazione dell'ISEE alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani e dell'Unione Europea in generale.

**Vi dà appuntamento al 09 Gennaio e augura di cuore a tutti i lettori....**



#### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)